



FONDAZIONE CASSAMARCA
Monti Musoni ponto dominorque Naoni

STATUTO

DELLA

FONDAZIONE CASSAMARCA

Sommario

Statuto della Fondazione Cassamarca6

Denominazione, Scopo, Operatività, Partecipazioni, Patrimonio 6

Art. 1 - Natura, origine e sede.....6	6
Art. 2 - Scopo6	6
Art. 3 - Operazioni7	7
Art. 4 - Partecipazioni9	9
Art. 5 - Patrimonio10	10
Art. 6 - Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali10	10
Art. 7 - Destinazione del reddito.....11	11
Art. 8 - Limiti all'indebitamento e uso di strumenti finanziari derivati12	12

Organi 12

Art. 9 - Organi.....12	12
Art.10 - Requisiti di esperienza, onorabilità e professionalità e cause di incompatibilità dei componenti gli Organi della Fondazione.....13	13
Art. 11 - Situazioni di conflitto di interesse; cause di sospensione e obblighi conseguenti.....16	16
Art. 12 - Composizione e nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione17	17
Art. 13 - Durata dei mandati dei membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione19	19
Art. 14 - Decadenza dei membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione20	20
Art. 15 - Convocazione del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.....20	20
Art. 16 - Riunioni del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione ...21	21
Art. 17 - Compiti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione22	22
Art. 18 - Indennità24	24
Art. 19 - Composizione e nomina dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione24	24
Art. 20 - Durata dei mandati dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.....25	25

Art. 21 - Decadenza dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione	25
Art. 22 - Convocazione del Consiglio di Attuazione e Amministrazione	26
Art. 23 - Riunioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione	26
Art. 24 - Poteri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.....	27
Art. 25 - Presidente della Fondazione.....	28
Art. 26 - Collegio dei Sindaci.....	29
Art. 27 - Segretario Generale.....	30
Bilancio	32
Art. 28 - Libri e scritture contabili	32
Art. 29 - Esercizio e Bilancio.....	32
Art. 30 - Documento programmatico previsionale.....	33
Vigilanza	33
Art. 31 - Vigilanza.....	33
Art. 32 - Trasparenza	33
Liquidazione ed estinzione	34
Art. 33 - Liquidazione, trasformazione, fusione, scioglimento	34
Norme transitorie	34
Pubblicità dello statuto	35
REGOLAMENTO NOMINE ORGANO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE.....	38
Premessa	38
Art. 1 - Requisiti di professionalità e incompatibilità	38
Art. 2 - Criteri per le designazioni dei componenti dell'Organo di Indirizzo e di Programmazione.....	41
Art. 3 - Procedura di designazione	42
Art. 4 - Attività istruttoria	43
Art. 5 - Procedure di nomina.....	44
Norma transitoria	45
REGOLAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI.....	46
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	46
Art. 2 - Principi Generali.....	46

Art. 3 - Collaborazione.....	47
Art. 4 - Consiglio di indirizzo e di programmazione	47
Art. 5 - Consiglio di Attuazione e Amministrazione.....	48
Art. 6 - Struttura operativa	49
Art. 7 - Documento programmatico pluriennale.....	49
Art. 8 - Documento programmatico previsionale annuale (DPP).....	50
Art. 9 - Destinatari degli interventi	50
Art. 10 - Soggetti esclusi	51
Art. 11 - Impegni pluriennali	51
Art. 12 - Azioni informative per l'accesso agli interventi	52
Art. 13 - Progetti propri della Fondazione	52
Art. 14 - Progetti di terzi.....	52
Art. 15 - Ulteriori modalità operative.....	53
Art. 16 - Istruttoria	53
Art. 17 - Criteri per la valutazione delle richieste	54
Art. 18 - Erogazione dei contributi.....	55
Art. 19 - Revoca dei contributi.....	55
Art. 20 - Monitoraggio e valutazione risultati	56
Art. 21 - Pubblicità della documentazione istituzionale	56
Norma transitoria	56

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO 58

Premesse	58
Ambito di applicazione.....	58

Titolo I - Principi generali	58
Art. 1 - Finalità del processo di gestione del patrimonio	58
Art. 2 - Fondo di stabilizzazione erogazioni	60

Titolo II - Attribuzioni e responsabilità' nel processo di investimento	60
Art. 3 - Separazione ruoli e responsabilità	60
Art. 4 - Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.....	60
Art. 5 - Consiglio di Attuazione e Amministrazione.....	61
Art. 6 - Informative del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.....	62
Art. 7 - Commissione Finanza.....	62
Art. 8 - Struttura operativa interna.....	63

Titolo III - Investimenti	64
----------------------------------	-----------

Art. 9 - Composizione degli investimenti.....	64
Art. 10 - Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito	64
Art. 11 - Diversificazione degli investimenti.....	64
Art. 12 - Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito	65
Art. 13 - Utilizzo contratti e strumenti derivati.....	66
Art. 14 - Investimenti del patrimonio strategico	66
Titolo IV - Modalità di gestione del patrimonio	67
Art. 15 - Modalità di Gestione del patrimonio	67
Titolo V - Principi di selezione del gestore e dell'advisor	67
Art. 16 - Principi di selezione degli intermediari abilitati.....	67
Art. 17 - Principi di selezione dell'advisor.....	68
Titolo VI - Principi di monitoraggio e di rendicontazione	69
Art. 18 - Monitoraggio.....	69
Art. 19 - Rendicontazione	69
Titolo VII - Pubblicità del regolamento, del bilancio e norma transitoria	70
Art. 20 - Pubblicità del Regolamento e del bilancio	70
Art. 21 - Norma transitoria.....	70

Denominazione, Scopo, Operatività, Partecipazioni, Patrimonio

Art. 1 - Natura, origine e sede

1. La "FONDAZIONE CASSAMARCA", di seguito chiamata anche Fondazione, è una persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, che opera secondo principi di trasparenza e moralità; è sottoposta al controllo dell'Autorità di Vigilanza ed è regolata dal Codice Civile, dalla disciplina legislativa sugli enti conferenti, dal presente statuto, definito in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'ACRI, Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa, nonché dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ACRI il 22 aprile 2015, di seguito "Protocollo d'intesa".
2. La Fondazione ha la sua sede in Treviso e ha durata illimitata.
3. La Fondazione può partecipare a organismi consortili, nazionali e internazionali.

Art. 2 - Scopo

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nei settori ammessi della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, delle attività culturali in Italia e all'estero anche riferite agli italiani nel mondo, dell'immigrazione, mantenendo altresì le finalità originarie di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, di contributo allo sviluppo sociale del proprio territorio di origine.
2. Essa persegue i propri scopi liberamente, in base a scelte del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, con gli strumenti consentiti dalla sua natura giuridica, attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento, anche pluriannuali, da realizzare sia direttamente, con la valorizzazione del proprio patrimonio, sia con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati, tenendo conto opportunamente delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio.

3. Nell'ambito dei settori ammessi, ogni triennio il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, secondo le modalità stabilite dalla legge, sceglie, in numero non superiore a cinque, i settori rilevanti in cui operare in via prevalente.
4. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di Vigilanza e sul sito Internet della Fondazione.
5. L'attività della Fondazione, diretta al perseguimento degli scopi statutari, è disciplinata da appositi regolamenti approvati dall'Organo di Indirizzo e di Programmazione su proposta del Consiglio di Attuazione e Amministrazione. I regolamenti danno piena attuazione ai contenuti del Protocollo d'intesa e disciplinano le modalità dell'informazione, che deve essere completa e facilmente accessibile sull'attività della Fondazione, al fine di garantire la trasparenza delle scelte effettuate.

Art. 3 - Operazioni

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.
2. Degli impieghi del patrimonio e della relativa redditività è data separata e specifica evidenza nel bilancio.
3. La Fondazione, nell'amministrare il patrimonio, osserva criteri prudenziali di rischio in modo da conservarne il valore e ottenerne una redditività adeguata, assicurando il collegamento con le proprie finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.
Essa agisce secondo criteri di economicità, definisce le politiche di investimento e sceglie gli strumenti di impiego sulla base di un'adeguata pianificazione strategica, e gestisce il patrimonio nel rispetto di procedure stabilite da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 1, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione su proposta del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.
4. Tra i criteri adottati nelle politiche di investimento, ai fini della diversificazione del rischio, la Fondazione evita di impiegare il proprio patrimonio, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un

singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

5. La Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producono una redditività adeguata nei casi previsti dall'art. 7, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
6. La Fondazione può effettuare investimenti in beni immobili diversi da quelli strumentali nei limiti di legge.
7. La Fondazione svolge la propria attività libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possono limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo conto delle istanze e dei bisogni del territorio.
8. La Fondazione può esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari nei settori rilevanti.
9. Alla Fondazione non è consentito l'esercizio di funzioni creditizie. È esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, a enti con fini di lucro in favore di imprese, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, le imprese sociali e le cooperative sociali.
10. La Fondazione può acquisire dalla società bancaria conferitaria beni o partecipazioni, di natura non strumentale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, ricevuti per effetto dei conferimenti, attraverso operazioni di scissione o retrocessione. In particolare, la retrocessione può effettuarsi mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di fondi immobiliari, secondo le disposizioni del predetto decreto.
11. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione. Essa può, in tutto o in parte, essere affidata all'esterno. In tal caso si farà

ricorso a intermediari abilitati ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998.

12. L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione e ha luogo sulla base dei criteri stabiliti preventivamente dall'Organo di Indirizzo.
13. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive ove necessario.

Art. 4 - Partecipazioni

1. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo - ai sensi dell'art. 2359, comma 1 e 2, del Codice Civile - solamente in enti e società che abbiano per oggetto l'esercizio esclusivo di imprese strumentali ai fini statutari nei settori rilevanti di cui all'art. 2 del presente statuto.
2. La Fondazione può, invece, mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
3. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.
4. La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo decreto. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato Decreto Legislativo n. 153/99.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal valore dei cespiti mobiliari e immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente statuto;
 - b) dalle partecipazioni nelle società aventi ad oggetto le imprese strumentali di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 - c) da contributi, conferimenti e altre liberalità, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio per volontà del testatore, del donante o dell'assegnante, nonché per assegnazione a tale scopo da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
 - d) da plusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, che possono essere imputate direttamente a patrimonio con deliberazione del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.
2. Compongono altresì il patrimonio della Fondazione le altre attività nonché le passività comunque risultanti dal bilancio e gli incrementi derivanti da:
 - a) la riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, nella misura stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
 - b) altri fondi di riserva costituiti per specifiche finalità, con preventiva autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, che devono essere motivate, di carattere eccezionale e non pregiudizievoli degli interessi contemplati nello statuto.

Art. 6 - Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali

1. La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:
 - a) il reddito formato dai proventi e dalle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratti le spese di funzionamento e gli accantonamenti a riserva di qualunque specie;
 - b) le liberalità, i contributi, i conferimenti non destinati ad incremento del patrimonio;
 - c) gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti;
 - d) i proventi derivanti dall'esercizio, con contabilità separata, di imprese strumentali ai fini statutari, nonché le quote di utili realizzati dalle

società strumentali controllate dalla Fondazione ancorché non distribuiti.

Art. 7 - Destinazione del reddito

1. La Fondazione destina il proprio reddito per:
 - a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e all'attività svolta;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria, nella misura non inferiore a quella determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) i settori rilevanti, in misura di almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, dell'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza;
 - e) reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
 - f) attività di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e relative disposizioni attuative nonché erogazioni previste da specifiche norme di legge; g) altri fini statutari.
2. La Fondazione non distribuisce né assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche, ai componenti gli Organi della Fondazione e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti.
3. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 153/99. Tali investimenti trovano pertanto copertura, nel passivo di bilancio, nei Fondi per l'attività di istituto, attraverso l'iscrizione di una voce equivalente tra gli Altri Fondi.

Alla Nota integrativa al bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo a detta copertura.

Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare, per quanto possibile, un flusso durevole di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare la volatilità dei mercati.

Art. 8 - Limiti all'indebitamento e uso di strumenti finanziari derivati

1. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non ricorre all'indebitamento, salvo che per fronteggiare limitate e temporanee esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data e ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

2. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura, secondo l'accezione del Protocollo d'intesa, oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali e negli altri casi previsti dallo stesso Protocollo per gli investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.

L'utilizzo di tali contratti e strumenti è disciplinato nel Regolamento sulla gestione del Patrimonio previsto all'art. 3, comma 3, del presente statuto, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa.

Nella Nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito della gestione di portafogli.

Organi

Art. 9 - Organi

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione;
- il Consiglio di Attuazione e Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

2. I componenti gli Organi concorrono, nei limiti delle rispettive competenze, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie.

3. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli Organi, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono disciplinate in un apposito regolamento approvato

dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione su proposta del Consiglio di Attuazione e Amministrazione. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli Organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure ispirate a criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità nel rispetto della legge e del presente statuto.

Art.10 - Requisiti di esperienza, onorabilità e professionalità e cause di incompatibilità dei componenti gli Organi della Fondazione

1. I membri degli Organi della Fondazione debbono essere scelti tra cittadini di specchiata probità, che godano dei diritti civili e politici, e che, risultando in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza e dei requisiti specificamente e rispettivamente stabiliti agli articoli 12, primo comma, 19 e 26 per gli Organi considerati, siano idonei a svolgere i compiti propri dell'Organo di appartenenza.

Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità idonee ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

2. Non possono essere nominati negli Organi della Fondazione o, se nominati, decadono dalla carica:

a) coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile ovvero abbiano ricoperto cariche di amministrazione o direzione di imprese che, nel precedente quinquennio, siano state dichiarate fallite o sottoposte ad amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero a procedure equiparate;

b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e

- dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
- ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, nonché per un qualunque altro delitto non colposo;
- d) coloro che sono stati condannati a una delle pene indicate nella lettera c), con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
 - e) i membri del Governo e dei Parlamenti nazionale ed europeo, i Presidenti e i membri delle Giunte e dei Consigli regionali, i Presidenti e i membri delle Giunte e dei Consigli provinciali, i Sindaci e i membri delle Giunte e dei Consigli comunali, il Presidente e i componenti del Consiglio circoscrizionale, il Presidente e i membri della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;
 - f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere; i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;
 - g) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o di movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;
 - h) coloro che siano candidati alle elezioni per una delle cariche di cui ai commi e), f), g), nonché coloro che sono stati candidati alle predette elezioni se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione della relativa campagna elettorale;
 - i) i dipendenti in servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, del Comune di Treviso, del Comune di Castelfranco Veneto e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno

nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;

j) coloro che hanno funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo o rapporti di dipendenza o rapporti di collaborazione anche a tempo determinato – fatta eccezione per incarichi di carattere professionale - nei soggetti cui il presente statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, fatta eccezione per i docenti universitari a condizione che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università;

k) il direttore generale, l'amministratore delegato e i dipendenti in servizio della società bancaria conferitaria nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;

l) il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;

m) coloro che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione presso la società bancaria conferitaria, sue controllate o partecipate, o presso società concorrenti della società bancaria conferitaria o presso società concorrenti del suo gruppo;

n) chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

3. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al presente comma 2, lettera e), g), h), negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione. Nel caso in cui chi sottoscrive l'impegno decida di candidarsi dopo la nomina a componente uno degli Organi di Fondazione, egli decadrà dall'incarico ricoperto in Fondazione.

4. Non possono far parte degli Organi della Fondazione:

- i dipendenti in servizio della Fondazione ovvero di società ed enti controllati dalla Fondazione;
 - il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Fondazione, dei membri degli Organi amministrativi e di controllo della Fondazione stessa, della società bancaria conferitaria e delle società da quest'ultima controllate.
5. Non possono far parte degli Organi della Fondazione coloro che ricoprono cariche negli organi statutari o che esercitino funzioni di direzione di altre Fondazioni di origine bancaria.
 6. Ai fini di sottolineare la diversità delle funzioni, nessun componente di un organo può far parte di uno degli altri organi, fatta salva la funzione unitaria della presenza del Presidente il quale presiede sia il Consiglio di Indirizzo e Programmazione sia il Consiglio di Attuazione e Amministrazione. Il componente di un organo che assuma la carica in un altro organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.
 7. In sede di nomina, l'Organo di Indirizzo e di Programmazione opera affinché nella sua composizione si pervenga ad un'adequata presenza di genere.

Art. 11 - Situazioni di conflitto di interesse; cause di sospensione e obblighi conseguenti

1. Nel caso in cui uno dei Componenti degli Organi si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza e al Collegio dei Sindaci e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
2. Se il conflitto di interessi non è limitato ad un singolo specifico atto, il Componente è sospeso dalla carica. Se il conflitto di interessi è permanente, il Componente decade. La mancata comunicazione accertata dall'Organo di appartenenza comporta decadenza.
3. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Componente gli Organi:
 - la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 10, comma 2, lett. c) e d);
 - l'applicazione su richiesta delle Parti di una delle pene di cui al medesimo art. 10, comma 2, lett. c) e d), con sentenza non definitiva;

- l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- l'applicazione di misure cautelari personali.

Il Componente dell'Organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale.

4. L'Organo di Indirizzo e di Programmazione, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

Art. 12 - Composizione e nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

1. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione è composto di nove Consiglieri scelti tra persone che si siano distinte nel campo imprenditoriale ed economico, nelle attività amministrative, nell'espletamento di funzioni pubbliche, nelle libere professioni, o di cui sia riconosciuto l'elevato livello culturale e scientifico.
2. I requisiti di cui al precedente comma devono risultare da un curriculum, che dovrà accompagnare ciascuna designazione effettuata ai sensi dei successivi commi.
3. Nella nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo e di Programmazione, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'Organo adeguato alle finalità perseguite.
4. L'Organo di Indirizzo e di Programmazione definisce con apposito regolamento le procedure e i requisiti di professionalità per la nomina dei componenti gli Organi, comprese le procedure relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e definisce le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.
5. Sette Consiglieri sono scelti sulla base delle designazioni formulate secondo quanto disposto nel comma seguente e attenendosi alle indicazioni di cui al comma 1:
 - dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Treviso;
 - dal Sindaco del Comune di Treviso;
 - dal Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto;

- dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno
 - dal Rettore dell'Università degli Studi di Padova;
 - dal Rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia;
 - dal Presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigina.
6. La nomina di ciascun Consigliere è fatta dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione uscente su una terna espressa da ciascuno dei predetti Organi e comunicata al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, previo riscontro del possesso dei requisiti di cui al comma 1.
7. Il Consiglio uscente provvede anche alla cooptazione di altri due membri del Consiglio Indirizzo e di Programmazione, su indicazione del Presidente della Fondazione, scegliendo tra personalità di chiara e indiscussa fama rispettando un criterio selettivo idoneo ad individuare soggetti di esperienza e professionalità funzionali ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in statuto, nonché di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.
8. Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti adottano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi.
9. Il Presidente della Fondazione, almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza, invia la segnalazione di scadenza del rispettivo Consigliere ai soggetti cui compete la formulazione di una terna. Questi ultimi debbono provvedere a far pervenire la comunicazione di cui al comma 6 entro quarantacinque giorni dal ricevimento della segnalazione di scadenza del rispettivo Consigliere da parte del Presidente della Fondazione.
10. Qualora uno dei soggetti di cui al comma 5 non provveda entro i termini previsti dal presente statuto, ovvero vi provveda in modo incompleto, la Fondazione richiede quanto prima l'integrazione. Quando questa non sia ritualmente eseguita e comunicata alla Fondazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Fondazione stessa, la nomina relativa verrà effettuata dal Prefetto di Treviso entro i successivi quindici giorni. Quando anche questa non sia ritualmente eseguita e comunicata alla Fondazione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Fondazione stessa, la nomina relativa

verrà effettuata direttamente dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione entro i successivi quindici giorni.

11. Quando si verifichi la necessità di ulteriori cooptazioni, il potere sostitutivo, per quelle successive alla prima, sarà esercitato dal Prefetto di Treviso.
12. Le nomine non comportano rappresentanza nell'Organo amministrativo della Fondazione delle istituzioni dalle quali proviene l'indicazione per la nomina stessa.
13. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.
14. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione nomina, fra i propri membri, un Vice Presidente.

Art. 13 - Durata dei mandati dei membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

1. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta. I membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione durano in carica sei anni e possono essere confermati per una sola volta. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivamente può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente.
2. I componenti del Consiglio il cui mandato sia scaduto rimangono nel loro ufficio per gli affari correnti e per gli atti urgenti e indifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.
3. I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.
4. Ai fini del computo dei due mandati consecutivi esercitabili, indipendentemente dall'organo in cui sono stati svolti, si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
5. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, periodicamente, verifica che i soggetti designanti continuino ad essere rappresentativi del

territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. Il regolamento previsto dall'art. 12, comma 4, determina i criteri generali, le modalità di convocazione e verbalizzazione; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Il verbale degli incontri è sottoposto al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione per una motivata valutazione sulla permanente rappresentatività della composizione del Consiglio medesimo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche sul sito della Fondazione.

Art. 14 - Decadenza dei membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

1. Il componente il Consiglio deve dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che lo riguardano.
2. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e decadenza e assume, entro trenta giorni, i conseguenti provvedimenti.
3. La decadenza opera immediatamente a seguito di dichiarazione del Consiglio.
4. Il componente del Consiglio decade altresì quando senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso; in tal caso, il Consigliere non può essere rinominato per un periodo di tre anni dalla data della dichiarazione della decadenza.
5. Il Presidente della Fondazione prenderà l'iniziativa per la sua sostituzione.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

1. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione si riunisce almeno una volta al trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto, su specifici argomenti, almeno tre suoi membri o sia richiesto dal Collegio dei Sindaci.

2. L'avviso di convocazione, disposto dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci, deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare e, salvo i casi di urgenza, deve essere spedito per raccomandata o per telegramma, telefax, posta elettronica certificata o strumenti di natura telematica che ne attestino la ricezione, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, al domicilio dei singoli membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e di quanti hanno titolo per prendervi parte.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

1. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questo, le adunanze sono presiedute dal Consigliere anziano.
2. Si intende per Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
4. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
5. All'adozione delle deliberazioni che riguardano una società strumentale di Fondazione non può concorrere il Consigliere che sia anche amministratore della medesima.
6. Le riunioni possono aver luogo anche in videoconferenza. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.
7. Per le votazioni si procede a voto palese. Le votazioni relative a persone fisiche si effettuano per scheda segreta.
8. Quando il Consiglio decide di riunirsi in seduta segreta, con riferimento ad argomenti concernenti persone, funge da segretario il Consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.
9. Il Presidente, in quanto presiede anche il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, non vota nell'Organo di Indirizzo.
10. Fatte salve le maggioranze qualificate previste dal presente statuto, e sempre che la seduta non sia presieduta dal Presidente, che non ha voto, nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la

riunione, mentre nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta che non avrà ottenuto il voto favorevole di oltre la metà dei presenti si intenderà respinta.

11. Alle riunioni partecipano, senza voto deliberativo, i Sindaci e il Segretario Generale o, in mancanza di questo, chi lo sostituisce, il quale redige il verbale e lo sottoscrive assieme al Presidente della seduta.
12. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione nonché terzi che, di volta in volta, il Presidente ritenga opportuno invitare.
13. Le copie e gli estratti del verbale sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.
14. Il verbale di ogni adunanza del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione deve essere trasmesso, al più presto, dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci al Consiglio di Attuazione e Amministrazione affinché prenda atto dei contenuti e dia esecuzione alle direttive impartite.

Art. 17 - Compiti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

1. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione:
 - a) provvede alla determinazione delle priorità e degli obiettivi della Fondazione con metodo programmatico e con valenza anche pluriennale, e alla verifica dei risultati;
 - b) segnala al Consiglio di Attuazione e Amministrazione i provvedimenti di cui ritenga opportuna l'adozione ai fini del migliore perseguimento degli scopi della Fondazione e del compimento delle sue attività;
 - c) sorveglia il funzionamento della Fondazione ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.
2. Sono di esclusiva competenza del Consiglio le determinazioni concernenti:
 - a) la nomina, tra i propri membri, del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica;

- b) l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti interni, da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia e con la maggioranza di due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;
- c) la nomina e la revoca dei componenti gli Organi di Attuazione e Amministrazione e di Controllo;
- d) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli Organi della Fondazione;
- e) la costituzione di Commissioni tecniche e scientifiche consultive, sia occasionali sia permanenti, e la nomina dei loro membri. Qualora in dette Commissioni siano chiamati a far parte componenti gli Organi della Fondazione, l'incarico sarà precedentemente concordato e conferito con apposita delibera. La suddetta delibera dovrà – sentito il Collegio dei Sindaci – prevedere anche l'eventuale compenso, che riconoscerà esclusivamente trattamenti indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del Protocollo d'Intesa
- f) l'attribuzione di speciali incarichi, attinenti ai compiti e alle funzioni della Fondazione, specificamente motivati, sia a componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e di altri Organi della Fondazione, sia a terzi, sentito il Collegio dei Sindaci;
- g) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- h) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e di intervento per l'esercizio successivo;
- i) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando, tra i settori ammessi, i settori rilevanti ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- j) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- k) l'istituzione di imprese strumentali;
- l) eventuali trasformazioni e fusioni;
- m) la determinazione delle indennità dei propri componenti e dei compensi del Presidente, dei componenti il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, dei componenti il Collegio dei Sindaci, nonché dei componenti delle Commissioni eventualmente istituite; la

determinazione delle modalità per il rimborso, a fronte di idonea documentazione, delle spese spettanti ai predetti Organi.

Art. 18 - Indennità

1. Ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione spetta, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dal Consiglio medesimo sentito il Collegio dei Sindaci.
2. Ai componenti il Consiglio di Attuazione e Amministrazione e il Collegio dei Sindaci spettano, oltre al rimborso delle spese, un'indennità e una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione sentito il Collegio dei Sindaci.
3. L'entità delle indennità e dei compensi previsti per gli Organi viene determinata in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurata all'entità del patrimonio, delle erogazioni e agli oneri complessivi di gestione della Fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5 del Protocollo d'intesa, in funzione delle responsabilità e degli impegni associati ai relativi incarichi.
4. In ogni caso non potrà essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella medesima giornata anche in caso di partecipazione a più riunioni anche di diversi Organi.

Art. 19 - Composizione e nomina dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza professionale in campo gestionale, finanziario o nei settori di intervento della Fondazione.
2. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di membri compreso tra due e sei, nominati dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, previa determinazione del numero dei membri e assicurando un'adeguata presenza di genere.
3. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.
4. Il Consiglio nomina, fra i suoi membri, il Vice Presidente del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.

Art. 20 - Durata dei mandati dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

1. I membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.
2. I componenti del Consiglio, il cui mandato sia scaduto, rimangono nel loro ufficio per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.
3. I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.
4. Ai fini del computo dei due mandati consecutivi esercitabili, indipendentemente dall'organo in cui sono stati svolti, si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. Non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

Art. 21 - Decadenza dei membri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

1. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione verifica per i propri componenti e per il Segretario Generale la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza e assume, entro trenta giorni, i provvedimenti conseguenti.
2. La decadenza opera immediatamente a seguito di dichiarazione del Consiglio di Attuazione e Amministrazione che assume, entro trenta giorni, i conseguenti provvedimenti.
3. Il componente il Consiglio deve dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che lo riguardano.
4. Il componente del Consiglio di Attuazione e Amministrazione decade altresì quando, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso; in tal caso, il Consigliere non può essere rinominato per un periodo di tre anni dalla data della dichiarazione della decadenza.

5. Il Presidente della Fondazione prenderà l'iniziativa per la sua sostituzione.

Art. 22 - Convocazione del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

1. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione si riunisce di massima almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto, su specifici argomenti, almeno due suoi membri o il Segretario Generale.
2. L'avviso di convocazione, disposto dal Presidente o da chi ne fa le veci, deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare e, salvo i casi di urgenza, deve essere spedito per raccomandata o per telegramma, telefax, posta elettronica certificata o strumenti di natura telematica che ne attestino la ricezione, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, al domicilio dei singoli membri del Consiglio e di quanti hanno titolo per prendervi parte.

Art. 23 - Riunioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Per le votazioni si procede con voto palese.
4. Le votazioni relative a persone fisiche si effettuano per scheda segreta.
5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questo, le adunanze sono presiedute dal Consigliere anziano.
6. Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.
7. Le riunioni possono aver luogo anche in videoconferenza. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.
8. Fatte salve le maggioranze qualificate eventualmente previste, nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione, mentre nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta che non

avrà ottenuto il voto favorevole di oltre la metà dei presenti si intenderà respinta.

9. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Collegio dei Sindaci e il Segretario Generale. Questi, o in sua mancanza o impedimento chi lo sostituisce, redige il verbale e lo sottoscrive assieme al Presidente della seduta.
10. Le copie e gli estratti del verbale sono accertati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci.
11. Quando il Consiglio decide di riunirsi in seduta segreta, con riferimento ad argomenti concernenti persone, funge da segretario il Consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 24 - Poteri del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

1. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione ha compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, questi ultimi con i limiti derivanti dai poteri attribuiti dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione. In particolare, spetta al Consiglio di Attuazione e Amministrazione di deliberare, oltre che sugli oggetti stabiliti dalla legge, su:
 - a) la determinazione delle erogazioni della Fondazione secondo le indicazioni provenienti dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione;
 - b) l'acquisto, la vendita, la donazione e l'accettazione della donazione di immobili, come anche l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e di partecipazioni, anche di controllo, ad eccezione di quelle nelle imprese strumentali. Il testo della relativa deliberazione deve essere preventivamente comunicato al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione affinché possa esprimere il proprio avviso. Quando, nei venti giorni successivi alla comunicazione, il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione manifesti il proprio dissenso per contrasto dell'operazione considerata con i programmi e gli obiettivi della Fondazione, non si potrà darvi corso;
 - c) i contratti che regolano il rapporto di lavoro del personale, come anche le assunzioni, le promozioni e le sanzioni disciplinari riguardanti il personale. Le relative deliberazioni sono assunte su proposta del Segretario Generale;

- d) la designazione o la nomina di persone a cariche, di competenza della Fondazione, presso società o enti e la nomina di avvocati e professionisti in genere;
 - e) la nomina del Segretario Generale della Fondazione e la determinazione del suo compenso;
 - f) la gestione - sulla base degli indirizzi e delle direttive generali stabilite dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione - dei diritti derivanti dalle partecipazioni detenute dalla Fondazione;
 - g) l'assunzione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni di cui all'art. 11, comma 6, del Decreto Legislativo 18 novembre 1997, n. 472. Le determinazioni riguardanti i componenti degli Organi della Fondazione sono assunte previo parere del Collegio dei Sindaci;
 - h) il regolamento interno degli uffici.
2. Il Consiglio predispose il bilancio di esercizio ai sensi del disposto dei successivi artt. 28, 29, 30.
 3. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente e anche a singoli amministratori stabilendo i limiti della delega.
 4. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Art. 25 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e assicura il loro corretto ed efficace funzionamento.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per una sola volta.
3. Ha la rappresentanza legale della Fondazione.
4. Svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.
5. Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.
6. In situazioni di grave urgenza, assumendosene la responsabilità e sentito il Segretario Generale, il Presidente può adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari sugli oggetti di competenza del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.

7. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Attuazione e Amministrazione nella prima riunione successiva.
8. Quando si tratti di determinazioni per le quali è previsto il parere, l'avviso o la proposta di un altro Organo della Fondazione, dovrà essere fatta sollecita relazione anche a questo.
9. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni, a seconda dei casi, il Vice Presidente del Consiglio di Attuazione e Amministrazione o il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione. In caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono attribuite, a seconda dei casi, al Consigliere anziano di ciascuno dei due Organi.
10. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso e di chi doveva nell'ordine sostituirlo.

Art. 26 - Collegio dei Sindaci

1. L'Organo di Controllo è costituito da un Collegio composto da tre Sindaci con le attribuzioni stabilite dalla Legge 23 dicembre 1998 n. 461, dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile, inclusa la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis.
2. I componenti il Collegio dei Sindaci sono nominati dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.
3. Essi devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori legali.
4. La presidenza del Collegio dei Sindaci viene assunta dal sindaco che ha maggior anzianità di carica o, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.
5. I Sindaci restano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni. Ai fini del computo dei due mandati consecutivi esercitabili, indipendentemente dall'organo in cui sono stati svolti, si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della

- Fondazione. Non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
6. I Sindaci il cui mandato sia scaduto rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.
 7. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta.
 8. Delle riunioni del Collegio va redatto un verbale, che deve essere firmato dagli intervenuti.
 9. I Sindaci intervengono alle adunanze del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.
 10. Il Sindaco che non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio dei Sindaci o del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione o del Consiglio di Attuazione e Amministrazione senza motivo di legittimo impedimento decade dall'ufficio.
Il Sindaco decade inoltre dall'incarico nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
 11. In ogni caso in cui è prevista, la decadenza è pronunciata dal Collegio dei Sindaci, che deve sollecitamente informare il Presidente della Fondazione affinché convochi il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione perché provveda alla sostituzione del Sindaco decaduto.
 12. Il Sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato per un periodo di tre anni.
 13. In materia di incompatibilità e di obbligazioni dei Sindaci nei confronti della Fondazione si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto.
 14. Il Collegio dei Sindaci può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Art. 27 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione tra persone di elevata qualificazione professionale con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione e in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica. Può essere scelto anche fra i dipendenti di Fondazione.

2. Il Segretario Generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni.
3. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e del Consiglio di Attuazione e Amministrazione con funzioni consultive, propositive e di collegamento tra i due Organi, redige i verbali e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
4. Provvede ad istruire e a proporre gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e del Consiglio di Attuazione e Amministrazione; dispone per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e del Consiglio di Attuazione e Amministrazione nonché per quelle adottate dal Presidente in via d'urgenza; è responsabile della trasmissione al Consiglio di Attuazione e Amministrazione delle direttive impartite dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.
5. Propone le assunzioni, le promozioni, le nomine con promozione, il trattamento economico e normativo del personale dipendente nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.
6. Provvede direttamente all'assegnazione di incarichi e della sede al personale.
7. Firma la corrispondenza, gli atti e i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Fondazione, le girate e i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private.
Inoltre, compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione.
8. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, il dipendente della Fondazione o di una società partecipata all'uopo incaricato dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione. Il soggetto che lo sostituisce è sottoposto alle medesime incompatibilità
9. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
10. Non può ricoprire la carica di Segretario Generale il Direttore Generale della società bancaria conferitaria.
11. Al Segretario Generale, e a colui che lo sostituisce ai sensi del precedente comma 8, si applicano pure le norme relative ai requisiti di esperienza e onorabilità, incompatibilità e decadenza di cui al precedente art. 10, con eccezione di quanto previsto al comma 4, punto primo.

12. Al Segretario Generale spetta, oltre al rimborso delle spese, il compenso stabilito dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci.

Bilancio

Art. 28 - Libri e scritture contabili

1. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 2214 e degli articoli da 2421 a 2435 del Codice Civile.
2. La Fondazione predispone contabilità separate con riguardo alle imprese dalla stessa eventualmente esercitate ai sensi del presente statuto.
3. L'istituzione di tali imprese è disposta dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione della Fondazione

Art. 29 - Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio, sentita la relazione del Collegio dei Sindaci sul Rendiconto del Segretario Generale, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione predispone e il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione approva il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, unitamente alla propria Relazione sulla gestione e alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, e lo trasmette, entro quindici giorni, all'Autorità di Vigilanza.
3. Il Bilancio è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del Codice Civile e dalla normativa specifica di riferimento.
4. Sarà applicato il regolamento dell'Autorità di Vigilanza per la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismo senza fini di lucro della Fondazione. Ciò al fine di rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta e di fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio per consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne una adeguata redditività.

5. La Fondazione può imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. Le perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali previste da statuto.
6. La Fondazione tiene i libri e le scritture contabili e redige il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
7. Il Bilancio e la Relazione sulla gestione, dopo l'approvazione, vengono resi pubblici osservando quanto stabilito con Regolamento o altro Atto dell'Autorità di Vigilanza. Essi restano nella Segreteria della Fondazione a disposizione di chi voglia prenderne conoscenza e pubblicati sul sito Internet della Fondazione.

Art. 30 - Documento programmatico previsionale

1. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione predispone il "Documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo e lo trasmette per l'approvazione al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e, entro quindici giorni dall'approvazione, all'Autorità di Vigilanza.

Vigilanza

Art. 31 - Vigilanza

1. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità di Vigilanza ai sensi della Legge 23 dicembre 1998 n. 461 e del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153.

Art. 32 - Trasparenza

1. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito Internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile, le informazioni relative alla

propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

Liquidazione ed estinzione

Art. 33 - Liquidazione, trasformazione, fusione, scioglimento

1. La liquidazione della Fondazione è disposta, con decreto dell'Autorità di Vigilanza, quando:
 - a) la Fondazione si trovi nell'impossibilità di perseguire i propri scopi;
 - b) si siano verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
 - c) risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie che regolano l'attività della Fondazione;
 - d) sussistano altre cause eventualmente previste dalla legge.
2. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori e un comitato di sorveglianza.
3. La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
4. Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto dell'Autorità di Vigilanza di cui al comma 1 può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Oltre ad essere liquidata per i motivi sopra richiamati, la Fondazione, con decisione del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione ai sensi dello statuto e con l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza, può essere sciolta o trasformata, fusa o comunque fatta confluire, anche previo scioglimento, in un'altra Fondazione, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
5. In caso di definitiva liquidazione della Fondazione, il patrimonio netto residuante dopo soddisfatte tutte le obbligazioni è devoluto ad altre fondazioni, assicurando ove possibile la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla fondazione posta in liquidazione.

Norme transitorie

1. Il nuovo statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione dello stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza, o, in mancanza, il giorno successivo

- alla scadenza del termine dei sessanta giorni ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153.
2. Il Presidente, i membri del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e del Consiglio di Attuazione e Amministrazione, in carica alla data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa, restano in carica sino alla naturale scadenza.
 3. Le nuove fattispecie di incompatibilità previste all'art. 10 del presente statuto non trovano applicazione per i Consiglieri in carica alla data di approvazione della modifica statutaria fino al completamento del mandato.
 4. In sede di prima applicazione della norma di cui all'art. 3, comma 4, del presente statuto, la Fondazione, in presenza di esposizione superiore a detto limite, opera ai fini della sua riduzione nei tempi, nei limiti e con le modalità previste, nei termini di cui all'art. 2, commi 8 e 9 del Protocollo d'intesa, laddove compatibili con tali criteri.
 5. In sede di prima applicazione della norma di cui all'art. 7, comma 3, del presente statuto, la Fondazione, in presenza di investimenti in imprese ed enti strumentali già effettuati in passato, opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 5 del Protocollo d'intesa ai fini della loro copertura, nei limiti delle risorse disponibili.
 6. In sede di prima applicazione della norma di cui all'art. 8 del presente statuto, la Fondazione, in presenza di indebitamento già esistente, opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 3, comma 2, del Protocollo d'intesa, ai fini della sua riduzione entro i limiti ammessi secondo criteri di economicità e di concerto con le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza.
 7. Alla revisione dei compensi degli Organi della Fondazione si procederà entro il 1° gennaio 2016.
 8. La verifica di cui all'art. 13, comma 5, avrà luogo successivamente alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015 e comunque in tempo utile per il successivo rinnovo del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.

Pubblicità dello statuto

1. Il presente statuto, e ogni successiva sua integrazione e modificazione, sono depositati presso la Prefettura di Treviso e pubblicati sul sito Internet della Fondazione.

REGOLAMENTO NOMINE ORGANO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE

(Testo approvato il 29 luglio 2016)

Premessa

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione ai sensi dello Statuto vigente, disciplina le procedure e i requisiti di professionalità per la nomina dei componenti del medesimo organo, ivi compresi quelli relativi alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Viene reso pubblico sul sito Internet della Fondazione e trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, unitamente alle disposizioni statutarie.

Art. 1 - Requisiti di professionalità e incompatibilità

1. Come richiesto dall'art. 10 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione devono essere scelti tra persone che si siano distinte nel campo imprenditoriale ed economico, nelle attività amministrative, nell'espletamento di funzioni pubbliche, nelle libere professioni, o di cui sia riconosciuto l'elevato livello culturale e scientifico.
2. I componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 10 dello Statuto. In particolare, non possono ricoprire le predette cariche:
 - a) coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile ovvero abbiano ricoperto cariche di amministrazione o direzione di imprese che, nel precedente quinquennio, siano state dichiarate fallite o sottoposte ad amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa ovvero a procedure equiparate;
 - b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre

- 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
- i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica, nonché per un qualunque altro delitto non colposo;
- d) coloro che sono stati condannati a una delle pene indicate nella lettera c), con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
- e) i membri del Governo e dei Parlamenti nazionale ed europeo, i Presidenti e i membri delle Giunte e dei Consigli regionali, i Presidenti e i membri delle Giunte e dei Consigli provinciali, i Sindaci e i membri delle Giunte e dei Consigli comunali, il Presidente e i componenti del Consiglio circoscrizionale, il Presidente e i membri della Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;
- f) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere; i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;
- g) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o di movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;
- h) coloro che siano candidati alle elezioni per una delle cariche di cui ai commi e), f), g), nonché coloro che sono stati candidati alle predette

elezioni se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione della relativa campagna elettorale;

- i) i dipendenti in servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, del Comune di Treviso, del Comune di Castelfranco Veneto e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;
- j) coloro che hanno funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo o rapporti di dipendenza o rapporti di collaborazione anche a tempo determinato - fatta eccezione per incarichi di carattere professionale - nei soggetti cui il presente Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, fatta eccezione per i docenti universitari a condizione che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- k) il direttore generale, l'amministratore delegato e i dipendenti in servizio della società bancaria conferitaria nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;
- l) il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane nonché coloro che abbiano ricoperto uno di tali incarichi nell'anno precedente;
- m) coloro che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione presso la società bancaria conferitaria, sue controllate o partecipate, o presso società concorrenti della società bancaria conferitaria o presso società concorrenti del suo gruppo;
- n) chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

Non possono, inoltre, essere componenti del Consiglio di Indirizzo e Programmazione:

- a) coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo

alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al presente comma 2, lettera e), g), h), negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione. Nel caso in cui chi sottoscrive l'impegno decida di candidarsi dopo la nomina a componente uno degli Organi di Fondazione, egli decadrà dall'incarico ricoperto in Fondazione;

- b) i dipendenti in servizio della Fondazione ovvero di società ed enti controllati dalla Fondazione;
 - c) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Fondazione, dei membri degli Organi amministrativi e di controllo della Fondazione stessa, della società bancaria conferitaria e delle società da quest'ultima controllate;
 - d) coloro che ricoprono cariche negli organi statutari o che esercitano funzioni di direzione di altre Fondazioni di origine bancaria.
3. Ai fini di sottolineare la diversità delle funzioni, nessun componente di un organo può far parte di uno degli altri organi, fatta salva la funzione unitaria della presenza del Presidente il quale presiede sia il Consiglio di Indirizzo e Programmazione sia il Consiglio di Attuazione e Amministrazione. Il componente di un organo che assuma la carica in un altro organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

Art. 2 - Criteri per le designazioni dei componenti dell'Organo di Indirizzo e di Programmazione

1. In conformità alle previsioni dell'art. 10 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione può individuare gli ambiti entro i quali i candidati indicati dai soggetti designanti di cui all'art. 12 dello Statuto devono aver maturato i requisiti statutari.
2. A tale fine, prima dell'avvio della procedura di presentazione delle candidature, il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione ha facoltà di rilevare le specifiche competenze settoriali o funzionali ritenute necessarie ad assicurare un assetto delle competenze dell'Organo adeguato alle finalità programmatiche prescelte e alle esigenze gestionali e organizzative della Fondazione. Ove ritenuto opportuno, le specifiche competenze settoriali o funzionali richieste vengono comunicate dal Presidente della Fondazione ai soggetti designanti affinché vi si attengano nella formulazione delle candidature.
3. Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti adottano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi.

Art. 3 - Procedura di designazione

1. Il Presidente della Fondazione, almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza del mandato di ciascun componente, ovvero entro quindici giorni dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, invia, a mezzo lettera raccomandata o posta certificata, la segnalazione di scadenza del rispettivo Consigliere ai soggetti cui compete la formulazione di una terna ai sensi dell'art. 12 dello Statuto vigente.
2. I soggetti cui spetta il compito di designare a norma di Statuto devono comunicare alla Fondazione, a mezzo lettera raccomandata o posta certificata, ed entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, i nominativi delle persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, corredando la designazione con analitico curriculum vitae del designato e dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante l'effettivo possesso dei richiesti requisiti e l'impegno di cui all'art.10, comma 3, dello Statuto a non candidarsi, nei dodici mesi successivi alla cessazione della carica, per l'assunzione degli incarichi indicati nel medesimo articolo.
3. Previa attività istruttoria in ordine ai requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione provvede, in piena autonomia, a nominare i candidati prescelti nell'ambito delle terne formulate dai soggetti di cui all'art. 12 dello Statuto.
4. Nel caso venga accertata l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti ovvero nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste e nel termine assegnato dallo Statuto, i designanti di cui all'art. 12 dello Statuto vengono invitati a produrre una nuova designazione nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta motivata del Presidente della Fondazione.
5. Qualora la stessa persona venga designata nell'ambito di più terne, il Presidente della Fondazione chiede al soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale di provvedere, entro il termine di dieci giorni, alla sostituzione del nominativo indicato in più terne.
6. Qualora nella formazione della terna i soggetti di cui all'art. 12 dello Statuto non assicurino la presenza di entrambi i generi, il soggetto designante interessato viene invitato dal Presidente della Fondazione a

formulare una nuova designazione nel termine di dieci giorni dalla richiesta.

7. Ove i soggetti di cui all'art.12 dello Statuto non provvedano agli adempimenti richiesti ai commi precedenti secondo le indicazioni e i termini stabiliti, gli stessi decadono dalla designazione e alla relativa nomina provvede, ai sensi dell'art. 12 comma 10 dello Statuto, il Prefetto di Treviso, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione. Quando anche questa non sia ritualmente eseguita e comunicata alla Fondazione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta della Fondazione stessa, la nomina relativa verrà effettuata direttamente dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione entro i successivi quindici giorni.
8. Quando si verifichi la necessità di ulteriori cooptazioni, il potere sostitutivo, per quelle successive alla prima, sarà esercitato dal Prefetto di Treviso.

Art. 4 - Attività istruttoria

1. La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario Generale.
2. Ove a seguito della predetta verifica emergano irregolarità formali nelle designazioni, il Presidente della Fondazione provvede a richiedere le nuove designazioni (sostituzione nominativo o riformulazione terna) nel termine di dieci giorni dalla data della richiesta.
3. Nel caso si riscontri che i designanti di cui all'art. 12 dello Statuto non abbiano provveduto, in tutto o in parte, entro i termini previsti, alle designazioni di competenza, ovvero qualora i designati risultino privi dei requisiti richiesti o risultino carenti degli stessi, il Presidente della Fondazione invita nuovamente i soggetti inadempienti a procedere alla designazione entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Constatata la correttezza formale delle designazioni e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, viene predisposta una relazione per le determinazioni del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione. A tale fine i candidati possono essere invitati a

produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione provanti il possesso dei requisiti richiesti.

5. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione viene convocato dal Presidente della Fondazione una volta pervenute le designazioni richieste e ritenute ammissibili.

Art. 5 - Procedure di nomina

1. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, sulla base della relazione dell'attività istruttoria, procede agli adempimenti per la nomina previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.
2. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione procede a distinte votazioni avuto riguardo, nell'ordine, alle designazioni provenienti dai soggetti di cui all'art. 12 dello Statuto, alle cooptazioni e a quelle che dovessero competergli in via sostitutiva.
3. Con riferimento alle designazioni dei soggetti di cui all'art.12 dello Statuto, si procede alla votazione su ciascuna terna ritenuta ammissibile secondo l'ordine del medesimo articolo. Ogni componente del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione può esprimere un solo voto.
4. Le votazioni sono fatte a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione non decida diversamente. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti si applica quanto previsto dall'art. 16, comma 10, dello Statuto. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio di Indirizzo e Programmazione procederà ad ulteriori votazioni sino a che un candidato non raggiunga la detta maggioranza.
5. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina. La durata del mandato decorre dalla data di nomina.
6. I componenti del Consiglio il cui mandato sia scaduto rimangono nel loro ufficio per gli affari correnti e per gli atti urgenti e indifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.
7. I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

8. I nominativi delle persone nominate, corredati di curriculum, sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
9. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, alle procedure di nomina provvede il Collegio dei Revisori, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.

Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.

REGOLAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI

(Testo approvato il 29 luglio 2016)

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 5, dello Statuto della Fondazione Cassamarca, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata il 4 aprile 2012 dall'Assemblea dell'ACRI.

Art. 2 - Principi Generali

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative promosse o sostenute.
2. La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e di efficienza degli interventi sia assumendo iniziative proprie sia sostenendo quelle promosse da terzi.
3. Al fine di preservare il patrimonio, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generali dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.
4. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.
5. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

- a) L'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
 - b) L'erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
 - c) L'erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
 - d) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.
6. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività costituito dalla Marca Trevigiana. Per il perseguimento dei propri scopi e in via non prevalente, può anche operare in altri ambiti territoriali ovvero regionale, nazionale e internazionale.

Art. 3 - Collaborazione

1. Gli Organi statuari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statuarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.

Art. 4 - Consiglio di indirizzo e di programmazione

1. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione è l'organo responsabile della definizione delle strategie volte al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
2. Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.
3. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio,

- da destinare all'attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.
4. A tale fine il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione esercita le attribuzioni previste dall'art. 17 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:
- a) approva il documento programmatico pluriennale individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili, sentito il Consiglio di Attuazione e Amministrazione;
 - b) approva il documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione;
 - c) delibera l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
 - d) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione;
 - e) verifica periodicamente, di norma con cadenza trimestrale, i risultati dell'azione del Consiglio di Attuazione e Amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all'attività istituzionale svolta.

Art. 5 - Consiglio di Attuazione e Amministrazione

1. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.
2. Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, il Consiglio:
 - a) fornisce al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione le informazioni e i dati necessari per la predisposizione della programmazione pluriennale;
 - b) predispose il documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone per l'approvazione in tempo utile al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione;

- c) predisporre il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente;
- d) predisporre per il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione relazioni sui risultati di gestione e sull'attività istituzionale con cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta lo richieda il Consiglio medesimo.

Art. 6 - Struttura operativa

1. La struttura operativa, coordinata dal Segretario Generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che con riguardo al merito delle attività realizzate.

Art. 7 - Documento programmatico pluriennale

1. Il documento programmatico pluriennale di cui all'art. 17, comma 2, lett. i) dello Statuto contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.
2. Nel documento programmatico pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
3. Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, può procedere, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti.
4. Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, il documento programmatico pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.

Art. 8 - Documento programmatico previsionale annuale (DPP)

1. Il documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del documento programmatico pluriennale.
2. Il documento programmatico previsionale annuale viene approvato dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.
3. In occasione della approvazione del documento programmatico previsionale annuale, il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione può procedere alla verifica dell'attualità delle previsioni del documento pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.
4. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del documento programmatico previsionale, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi, rese pubbliche sul sito internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

Art. 9 - Destinatari degli interventi

1. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.
2. Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:
 - a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
 - b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
 - c) le imprese sociali di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006 n.155;
 - d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
 - e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della

Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

3. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno un anno e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.
4. Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Attuazione e Amministrazione, sentito il parere del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.

Art. 10 - Soggetti esclusi

1. Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:
 - a) di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
 - b) provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
 - c) provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguite;
 - d) provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 9;
 - e) provenienti da partiti e movimenti politici.
2. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione potrà individuare eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Art. 11 - Impegni pluriennali

1. Nell'ambito del documento programmatico di cui all'art 7, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.

2. L'erogazione delle tranches annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.

Art. 12 - Azioni informative per l'accesso agli interventi

1. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione predispone azioni informative per divulgare e far conoscere i settori di intervento in cui la Fondazione intende svolgere la propria attività triennale anche mediante il proprio sito internet in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

Art. 13 - Progetti propri della Fondazione

1. Per le iniziative proprie, la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

Art. 14 - Progetti di terzi

1. Nella definizione del documento programmatico previsionale, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.

2. Le richieste di intervento da parte di terzi possono essere presentate in forma libera e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La richiesta deve indicare:

- a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
- b) le generalità del richiedente, di eventuali partners e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
- c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
- d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
- e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
- f) le fonti di finanziamento ulteriore e le risorse proprie investite;
- g) i tempi di realizzazione;

- h) gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio;
- i) l'impegno a trasmettere relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
- j) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
- k) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003.

Alle richieste deve essere allegato:

- a) statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di lucro;
 - b) ultimo bilancio consuntivo e bilancio previsionale;
 - c) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa;
 - d) impegno di terzi per la copertura delle spese dell'intervento eccedenti il contributo richiesto;
 - e) deliberazione dell'eventuale organo collegiale di approvazione del progetto o dell'iniziativa e di assunzione degli eventuali oneri non previsti.
2. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

Art. 15 - Ulteriori modalità operative

1. Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio finanziario.

Art. 16 - Istruttoria

1. L'attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dagli uffici secondo criteri che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
3. Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.
4. L'attività istruttoria e di selezione delle richieste di terzi tiene conto:
 - a) delle caratteristiche dei soggetti proponenti;
 - b) della coerenza interna del progetto, con riguardo ai mezzi in relazione agli obiettivi perseguiti;
 - c) dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
 - d) degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia dell'intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;
 - e) della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità;
 - f) della non sostituibilità rispetto all'intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto.

Art. 17 - Criteri per la valutazione delle richieste

1. Nella valutazione delle iniziative, gli Organi di Indirizzo e di Amministrazione definiscono metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento e con un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.
2. I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di Attuazione e Amministrazione avuto riguardo:
 - a) alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
 - b) alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta;
 - c) alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;

- d) ai profili innovativi dell'iniziativa o del progetto e della sua capacità di perseguire i fini dell'erogazione;
 - e) alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e di reputazione.
3. I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

Art. 18 - Erogazione dei contributi

1. Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera del Presidente o specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.
2. Il soggetto proponente deve comunicare, previa decadenza dal contributo, l'avvio della realizzazione del progetto e il completamento dello stesso, secondo i termini stabiliti nella delibera di accoglimento.
3. L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.
4. Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.
5. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.
6. Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.
7. La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

Art. 19 - Revoca dei contributi

1. La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- b) sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- c) sia accertato che a due anni dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato avviato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
- d) il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

Art. 20 - Monitoraggio e valutazione risultati

1. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica:

- a) lo stato di avanzamento del progetto, per le erogazioni di importo superiore a 100.000 euro, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;
- b) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- c) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
- d) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

Art. 21 - Pubblicità della documentazione istituzionale

1. Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio di missione ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.

Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.

2. Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO

(Testo approvato il 29 luglio 2016)

Premesse

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'Art. 3, comma 3, dello Statuto della Fondazione Cassamarca, di seguito indicata come "Fondazione", definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede ACRI e del Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito indicato "Protocollo d'Intesa MEF-ACRI", il 22 aprile 2015.

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Finalità del processo di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità.
2. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
3. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
4. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive ove necessario.
 5. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) salvaguardia del valore reale del patrimonio in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo;
 - b) conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie in funzione delle politiche di impiego periodicamente definite;
 - c) stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
 - d) collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.
 6. Nelle scelte degli strumenti di impiego, la Fondazione:
 - a) segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro;
 - b) opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti;
 - c) ricorre a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.
 7. Nella gestione del patrimonio la Fondazione adotta un principio di bilanciamento tra la quota investita nella società bancaria di riferimento e gli altri investimenti, coerente con il profilo strategico della quota azionaria.
 8. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non contrae debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non potrà superare il 10 per cento del patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato. Per l'indebitamento già esistente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento vale quanto previsto dalle Norme Transitorie dello Statuto vigente.

Art. 2 - Fondo di stabilizzazione erogazioni

1. In coerenza con le finalità degli investimenti di cui al precedente Art. 1, la Fondazione si prefigge di alimentare un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati.
2. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l'intento di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo; le risorse possono inoltre essere utilizzate in caso di indifferibili situazioni di necessità e/o urgenza.

Titolo II - Attribuzioni e responsabilità' nel processo di investimento

Art. 3 - Separazione ruoli e responsabilità

1. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e la Struttura operativa interna operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.
2. Il Collegio dei Sindaci vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Art. 4 - Consiglio di Indirizzo e di Programmazione

1. Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:
 - a) definizione, nell'ambito dei documenti programmatici, delle linee generali di impiego, con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento;
 - b) individuazione, d'intesa con il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;
 - c) elaborazione degli indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici;

- d) destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in particolare con lo sviluppo economico.
2. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.
3. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione provvede, ricorrendo le condizioni di cui al successivo Art. 16, alla definizione dei criteri per l'eventuale affidamento della gestione patrimoniale ad intermediari abilitati (gestori) ai sensi dell'Art. 3, comma 1, dello Statuto.
4. Il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione può istituire una Commissione per la gestione del patrimonio finanziario (Commissione Finanza), a cui affidare esclusivamente compiti consultivi e di monitoraggio degli investimenti.

Art. 5 - Consiglio di Attuazione e Amministrazione

1. Sono di competenza del Consiglio di Attuazione e Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.
2. In particolare, nell'ambito dei compiti concernenti l'attuazione delle politiche di investimento individuate dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e la definizione delle modalità operative della Struttura operativa interna, spettano al Consiglio di Attuazione e Amministrazione:
 - a) la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione;
 - b) l'amministrazione degli investimenti e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
 - c) l'individuazione, secondo i criteri definiti dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio non strategico, laddove non direttamente gestito;
 - d) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;

- e) l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
 - f) la valutazione periodica dei gestori selezionati per il portafoglio gestito, con l'assistenza della Struttura operativa interna;
 - g) la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
 - h) la selezione di eventuali advisor/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell'Art. 17.
3. In caso di urgenza, o quando lo richiedano ragioni di efficacia e di efficienza gestionale, il Presidente della Fondazione, sentito il Segretario Generale, potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.
 4. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione può delegare in tutto o in parte tali attività al Presidente con l'ausilio della Commissione Finanza.

Art. 6 - Informative del Consiglio di Attuazione e Amministrazione

1. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione relaziona periodicamente (almeno ogni trimestre) al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti, anche sulla base dei rapporti periodici forniti dalla Commissione Finanza ove attivata.

Art. 7 - Commissione Finanza

1. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione può avvalersi dell'attività della Commissione Finanza, nominata ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, cui vengono assegnati compiti consultivi e di monitoraggio sugli investimenti, di controllo sulla gestione patrimoniale o specifici aspetti di analisi nei limiti delle proprie competenze statutarie.
2. La Commissione Finanza, composta al massimo di tre componenti, può ricorrere alla collaborazione del Segretario Generale e di un consulente esterno previa autorizzazione degli Organi competenti.
3. La Commissione Finanza risponde del proprio operato nei confronti del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione il quale, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, ha accesso agli atti della Commissione Finanza.
4. Possono essere delegate alla Commissione Finanza attribuzioni nell'ambito delle seguenti materie:

- a) verificare e controllare periodicamente l'attività d'investimento diretto o tramite intermediari abilitati;
- b) monitorare, su base almeno trimestrale, il rischio complessivo e quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, anche sulla base di report prodotti dai gestori o dall'eventuale advisor;
- c) valutare la coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e, se necessario, proporre eventuali ribilanciamenti;
- d) controllare l'attività dei gestori e proporre eventuali affidamenti e revoche di incarico;
- e) analizzare i bisogni finanziari della Fondazione e proporre eventuali conferimenti e prelievi di liquidità dalle gestioni;
- f) svolgere attività di istruttoria su specifiche decisioni di investimento su richiesta del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.

Art. 8 - Struttura operativa interna

1. Nell'ambito della Struttura operativa della Fondazione è attiva una funzione, coordinata dal Segretario Generale, di supporto alle decisioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione e alla Commissione Finanza, se istituita, con il compito di:
 - a) sorvegliare i rischi e le performance degli investimenti collaborando con l'eventuale advisor;
 - b) controllare l'attività dei gestori e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;
 - c) curare la gestione delle attività di tesoreria;
 - d) dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento assunte dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione;
 - e) monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione;
 - f) seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento all'attuazione dei programmi erogativi.
2. La struttura operativa interna può formulare anche autonomamente proposte in merito alla gestione del patrimonio, ivi inclusa la vendita e l'acquisto di attività finanziarie, la selezione di advisor e gestori finanziari, la gestione del capitale circolante in generale.

Titolo III - Investimenti

Art. 9 - Composizione degli investimenti

1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il "patrimonio strategico" e investimenti costituenti il "patrimonio gestito".
2. Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statutari perseguiti e dagli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di Attuazione e Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.
3. Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Consiglio di Indirizzo e di Programmazione tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del patrimonio.

Art. 10 - Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

1. Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione tiene in particolare conto i seguenti elementi:
 - a) coerenza con le finalità degli investimenti della Fondazione;
 - b) rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti;
 - c) grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
 - d) flusso di liquidità periodico;
 - e) grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
 - f) grado di liquidabilità dell'investimento.

Art. 11 - Diversificazione degli investimenti

1. Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico.
2. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un

ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale. Ai fini del computo del predetto limite, il valore dell'esposizione più rilevante dell'attivo patrimoniale è calcolato come media di valori nell'arco di sei mesi. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Inoltre, la Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

3. In caso di superamento della soglia massima di esposizione come sopra definita dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. Nel caso in cui il superamento abbia carattere durevole, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione predispone un piano di rientro, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo e di Programmazione e, una volta approvato, ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Art. 12 - Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

1. La Fondazione opera affinché il controllo del rischio e la generazione di rendimento siano, per quanto possibile, bilanciati.
2. La Fondazione valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.
3. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione considera in particolare i rischi di:
 - a) controparte;
 - b) liquidabilità;
 - c) mercato;
 - d) valuta;
 - e) credito;
 - f) carattere geopolitico;

- g) concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

Art. 13 - Utilizzo contratti e strumenti derivati

1. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione diretta del patrimonio:
 - a) con finalità di copertura, allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato, opportunamente documentate da evidenze interne della Fondazione, con riferimento all'intento di porre in essere la copertura di cui trattasi e alla correlazione tra le caratteristiche delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
 - b) in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. Intendendosi per tali le operazioni in cui l'eventuale impatto patrimoniale sia quantificabile fin dall'inizio.
2. Ove la gestione di portafoglio venga affidata ad intermediari abilitati, l'impiego degli strumenti finanziari derivati ha luogo nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia l'8 maggio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, con l'indicazione di:
 - a) un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - b) un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;
 - c) un limite di leva netta calcolato secondo la normativa UciTS non superiore a 130%.
3. Le suddette limitazioni non si applicano alla porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea.

Art. 14 - Investimenti del patrimonio strategico

1. Gli investimenti collegati alla missione e gli altri investimenti strategici devono essere ispirati a:
 - a) capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
 - b) presenza di un livello di rischio in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;

- c) presenza di un'agevole liquidabilità almeno al termine dell'investimento e una ragionevole protezione da perdite in conto capitale.

Titolo IV - Modalità di gestione del patrimonio

Art. 15 - Modalità di Gestione del patrimonio

1. La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di advisor, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione a intermediari abilitati, secondo le decisioni del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.
2. Sono di norma gestite direttamente dalla Fondazione le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Consiglio di Attuazione e Amministrazione.
3. Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità.
4. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite.
5. In presenza di gestione diretta, la Struttura operativa interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione ed esercita anche le funzioni di cui al precedente Art. 8, fermo restando il coordinamento da parte del Segretario Generale.

Titolo V - Principi di selezione del gestore e dell'advisor

Art. 16 - Principi di selezione degli intermediari abilitati

1. Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la Fondazione può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari abilitati autorizzati a norma di legge, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

2. La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:
 - l'assetto e la solidità dell'intermediario;
 - la struttura organizzativa;
 - le risorse dedicate;
 - la massa gestita;
 - la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
 - gli strumenti di controllo dei rischi;
 - l'economicità dell'offerta;
 - le performance finanziarie precedenti.
3. Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di Attuazione e Amministrazione in modo da ottenere valutazioni comparabili.
4. Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, verificate le proposte di almeno tre intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.
5. La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari in cui ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli Organi della Fondazione, ovvero che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.
6. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione provvede a una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l'assistenza della Struttura operativa interna e dell'eventuale advisor.
7. Nelle disposizioni attuative del presente Regolamento, il Consiglio di Attuazione e Amministrazione definisce le ipotesi di conflitto di interesse rilevante ai fini della verifica dell'indipendenza dell'intermediario.

Art. 17 - Principi di selezione dell'advisor

1. La selezione dell' advisor da parte del Consiglio di Attuazione e Amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:
 - a) competenza e professionalità;

- b) precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
 - c) strumenti di controllo dei rischi;
 - d) economicità dell'offerta.
2. Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di Attuazione e Amministrazione, verificate le proposte di almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.
3. L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti in cui ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli Organi della Fondazione, ovvero che versino in situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione definisce, prima di avviare la procedura di selezione, le ipotesi di conflitto di interesse rilevanti ai fini della verifica dell'indipendenza dell'advisor.

Titolo VI - Principi di monitoraggio e di rendicontazione

Art. 18 - Monitoraggio

1. Il Consiglio di Attuazione e Amministrazione vigila con continuità sul rispetto degli eventuali mandati conferiti e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti sotto il profilo patrimoniale e finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La Struttura operativa interna o la Commissione Finanza, se istituita, fornisce al Consiglio di Attuazione e Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.
2. Il Collegio dei Sindaci provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 19 - Rendicontazione

1. Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti.

2. Nella Nota integrativa la Fondazione fornisce un'adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi o valori correnti omogenei.
3. Nella Nota integrativa sono altresì fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli. Per gli strumenti finanziari che incorporano derivati la rendicontazione ha luogo indicando in nota integrativa il relativo elenco ripartito per tipologia di derivato incorporato.

Titolo VII - Pubblicità del regolamento, del bilancio e norma transitoria

Art. 20 - Pubblicità del Regolamento e del bilancio

1. Il Regolamento per la gestione del patrimonio finanziario e il bilancio di esercizio sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Art. 21 - Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e di Programmazione.
2. Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, fatte salve quelle in tema di derivati e di diversificazione che si applicano dalla data di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa di cui in premessa. L'esposizione nei confronti di un unico soggetto, che alla data di sottoscrizione del Protocollo d'Intesa era superiore a quella massima definita nell'Art. 1, viene ridotta al di sotto del limite previsto entro tre o cinque anni (a seconda che trattasi di strumenti finanziari quotati o meno in mercati regolamentati).

*Pubblicazione realizzata in proprio da Fondazione Cassamarca
1° Ottobre 2019*